



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

SEZIONE 2

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 15148/2018

UDIENZA DEL

29/11/2019 ore 09:00

N°

2360/20

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

24 FEB 2020

Il Segretario

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GUIDUCCI	RICCARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	VILLANI	CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BARRECA	GIUSEPPINA LUCIANA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 15148/2018  
depositato il 25/10/2018.

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20111T018090000 ALTRI TRIBUTI  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3

proposto dai ricorrenti:

difeso da:  
STUPPIA GIAMPIERO  
VIALE GIULIO AGRICOLA 30/A 00174 ROMA RM

difeso da:  
STUPPIA VINCENZO  
VIA MAGNA GRECIA 30/A 00100 ROMA RM

Commissione Tributaria Provinciale  
ROMA

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto depositato in data 25.10.2018

C.F.

rappresentato e difeso dal dott. comm. Vincenzo Stuppia e dall'avv. Giampiero Stuppia, proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 20111T018090000, notificato il 6.4.2018, con cui l'Agenzia delle Entrate gli richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 8.105,07= oltre a sanzioni ed interessi, quale imposta di registro per l'atto del 15.9.2011, registrato il 19.9.2011, serie 1T numero 018090, rogato dal notaio \_\_\_\_\_, per essere decaduta dalle agevolazioni fiscali usufruite avendo trasferito nel quinquennio (con "atto di vincolo di beni in Trust", registrato in data 22.4.2014) la nuda proprietà dell'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa senza procedere, entro un anno dall'alienazione, all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, così come indicato nell'art. 1, nota 2-bis, parte I della Tariffa allegata al DPR 131/86.

Deduciva la ricorrente l'infondatezza della pretesa tributaria per due motivi: il primo di natura formale relativo alla nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione anche *ex art. 7 e 12 Legge n. 212/2000* e violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale anche in relazione all'insufficienza del tempo concesso alla difesa per provare le inesattezze dell'Ufficio; ed il secondo di natura sostanziale relativo all'insussistenza del presupposto del recupero dell'agevolazione fiscale "prima casa *ex D.P.R. n. 131/1986*" per l'inconfigurabilità del vincolo di beni in trust auto dichiarato quale trasferimento da parte del disponente a favore di alcun altro soggetto. Concludeva pertanto per l'annullamento, previa sua sospensione, dell'avviso impugnato, con rifusione delle di lite.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma in data 31.10.2018, contestando quanto *ex adverso* dedotto, ribadendo la legittimità e correttezza del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.

Successivamente la ricorrente depositava memorie illustrative in cui ribadiva i propri motivi di ricorso e produceva un precedente favorevole alle sue tesi emesso da questa stessa Commissione Tributaria Provinciale.

All'udienza del 29.11.2019, dopo l'esposizione dei fatti e questioni della controversia da parte del relatore, e le rispettive conclusioni delle parti, il Collegio decideva come da dispositivo.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Osserva la Commissione Tributaria Provinciale che il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Mentre è infondato il motivo di natura formale relativo al difetto di motivazione dell'atto ed alla violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, è invece fondato quello sostanziale relativo al merito della pretesa tributaria.

La questione da affrontare è se l'operazione di vincolare in un trust auto dichiarato la nuda proprietà dell'immobile acquistato con le agevolazioni fiscali possa essere equiparato ai fini fiscali in una rivendita nel quinquennio della nuda proprietà dell'immobile con conseguente perdita delle agevolazioni prima casa come ha ritenuto l'Ufficio o meno.

In altre parole se la costituzione del trust produce effetti traslativi della proprietà (nel caso di specie della nuda proprietà) del bene, come ritiene l'Ufficio ovvero se tali effetti mancano venendo imposto al bene soltanto un vincolo di destinazione (come ritiene la ricorrente).

Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza della Suprema Corte che ha enunciato un principio interpretativo per il quale quando *“il trasferimento del bene trust avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto isolato ad amministrarlo e a custodirlo in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo trasferimento ai beneficiari del trust”* *“l'atto si può considerare non immediatamente produttivo di effetti traslativi in senso proprio, dal momento che sono tali solo quelli finali, costituenti il presupposto dell'imposta di registro, prima mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione dei beni al soggetto beneficiario* (confermato, da ultimo, da Cass. civ., Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 975).

Nel trust autodichiarato, che si ha quando il disponente provvederà a beneficiare i suoi discendenti o anche sé stesso, se ancora in vita al momento della scadenza, un reale trasferimento è impossibile, perché del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che *“prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua 'segregazione' fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari”* (vedi Cass. n. 21614 del 2016).

Di recente (vedi Cass. ordinanza n. 1131 del 17 gennaio 2019), la Cassazione è nuovamente intervenuta sulla questione in termini ancora più drastici pronunciando nel senso che il conferimento di beni e diritti in trust non integra *sic et simpliciter* un trasferimento imponibile trattandosi di un atto sostanzialmente neutro inidoneo a concretizzare un trasferimento di ricchezza passibile di tassazione indiretta.

Pertanto, se alla luce di quanto sopra esposto non può dirsi che con l'atto di costituzione del trust autodichiarato vi sia stato un trasferimento vero e proprio dei beni allora non è integrata la fattispecie della decadenza dai benefici che ha portato all'emanazione dell'avviso di accertamento da parte dell'Ufficio.

Sussistono giusti motivi, rinvenienti nella particolarità della questione trattata per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.

P. Q. M.

la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglie il ricorso e annulla l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 20111T018090000. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 29 novembre 2019.

Il Giudice estensore

Il Presidente